



**COMUNE DI QUARTUCCIU
(PROVINCIA DI CAGLIARI)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI
RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 48 del 11.11.2015

Art.1 – Finalità

1. La finalità del presente regolamento è la promozione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Quartucciu, allo scopo di ridurre il sovraffollamento delle strutture di ricovero, di migliorare il benessere degli animali ricoverati e di limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Art. 2 – Modalità di adozione

1. I cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.

2. L'adozione è consentita solo a maggiorenni, con diritto di prelazione a parità di scelta, dei cittadini residenti nel Comune di Quartucciu.

3. Chiunque sia interessato ad un'adozione, può visionare i cani adottabili ricoverati nel canile convenzionato. Il personale specializzato della struttura di ricovero è a disposizione per aiutare e consigliare nella scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell'aspirante all'adozione, assicurando altresì assistenza durante gli incontri iniziali con il cane stesso. Se gli incontri vanno a buon fine può essere chiesta l'adozione. In tal caso il cane, attraverso l'aggiornamento all'anagrafe canina diventa di proprietà del richiedente. Lo stesso da tale momento assume tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché del presente regolamento del quale riceverà una copia al momento dell'adozione.

4. I soggetti disponibili a ricevere in adozione un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato devono rivolgere apposita istanza al Comune di Quartucciu.

5. L'adozione del cane può avvenire:

a) in forma definitiva, qualora il proprietario non lo abbia reclamato entro sessanta giorni dall'accalappiamento;

b) in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire il cane al proprietario che ne facesse richiesta entro il termine di cui alla lettera a).

6. L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario della ASL non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

7. Il responsabile della struttura convenzionata comunica all'ufficio comunale competente il nominativo del cittadino a cui è stato consegnato il cane adottato che deve necessariamente essere un cane in carico al Comune di Quartucciu, trasmettendone la relativa scheda di adozione.

Art. 3 – Agevolazioni

1. Il Comune di Quartucciu, riconoscendo la funzione sociale dell'adozione di cani randagi, ritiene di incentivarla con un contributo economico annuo massimo di euro 500,00.

2. Il contributo è riconosciuto:

- in massimo € 300,00 per cani di piccola taglia;
- in massimo € 400,00 per cani di taglia media;
- in massimo € 500,00 per cani di taglia grande o anziani

Per anzianità dei cani si intende un'età superiore a anni 8.

3. Il suddetto contributo può essere concesso a coloro che adottano un cane di proprietà del Comune di Quartucciu successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso in cui, all'interno di uno stesso nucleo familiare più persone ottengano l'adozione di cani di proprietà del Comune di Quartucciu, il contributo è concesso ad un solo componente e per un solo cane. Per la definizione di nucleo

familiare si fa rinvio all'art. 4, del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

4. Il contributo del Comune è destinato a concorrere nelle spese di alimentazione e cura dell'animale.

5. Il contributo è concesso con determinazione del Responsabile del Settore polizia locale per la durata massima di tre anni con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di concessione del contributo, previo accertamento dell'avvenuto aggiornamento all'anagrafe canina.

6. Il contributo è liquidato con cadenza semestrale posticipata dietro presentazione di regolari pezze giustificative fino al raggiungimento massimo delle quote previste di cui all'articolo 3 comma 2. Ad ogni buon fine, l'erogazione del contributo può essere operata solo con la presentazione, allegata alle pezze giustificative, di adeguata certificazione veterinaria che certifichi lo stato di salute dell'animale con l'espressa indicazione del *microchip* identificativo dell'animale da inserire obbligatoriamente, a cura del medico veterinario certificante, nella documentazione richiesta.

7. L'erogazione del contributo cessa alla scadenza dei due anni dalla data di concessione del contributo ovvero prima di tale data nel caso di morte del cane adottato o in qualsiasi altra ipotesi in cui l'affidamento venga a cessare.

Art.4 – Decesso o smarrimento

1. L'affidatario, in caso di smarrimento o decesso dell'animale, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il servizio veterinario della ASL e il Comune di Quartucciu per gli accertamenti di rito.

Art.5 - Eventuale trasferimento del cane adottato

L'affidatario è tenuto a comunicare la variazione di proprietà del cane all'anagrafe canina e al Comune di Quartucciu qualora sia beneficiario del contributo di cui all'articolo 3 anche ai fini della voltura del contributo a favore del nuovo affidatario fino alla scadenza.

Art. 6 – Decesso dell'affidatario

In caso di decesso dell'affidatario l'animale se non preso in carico da terzi è ricoverato in canile dove è posto di nuovo in adozione.

Art. 7 – Pubblicità per l'adozione

1. Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

Art. 8 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 9 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi e i regolamenti nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 10 – Rinvio

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva.